



TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 85

T. U. 1923, art. 87, e legge 15 febbraio 1925, n. 122

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

Abrogato dal 16 dicembre 2010 · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 118
Titolo	III — Dei Collegi elettorali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 1926

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1926/art-85-t-u-1923-art-87-e-legge-15-febbraio-1925-n-122>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it